

Codice A17000

D.D. 20 dicembre 2018, n. 1334

Legge regionale n.23/2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane , sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" - approvazione schema di convenzione con l'Unione montana Suol d'Aleramo ad integrazione della determinazione 862 del 31 luglio 2018

(omissis)

Il Direttore

(omissis)

DETERMINA

- ad integrazione di quanto stabilito con la determinazione n. 862 del 31 luglio 2018, di richiedere all'Unione Montana Suol d'Aleramo l'ospitalità per un lavoro a distanza dei dipendenti Marco Ivaldi e Vincenzo Cerminara, già dipendenti della Comunità montana Appennino Aleramico Obertengo, trasferiti presso la Regione Piemonte ed assegnati a questa Direzione, ai sensi della legge regionale n.23/2015, con la stipula di una convenzione, il cui schema fa parte integrante della presente determinazione;
- per quanto riguarda il rimborso parziale delle spese sostenute da parte dell'Unione montana Suol d'Aleramo per gli anni 2019-2020 e 2021, con riferimento all'art.6 della convenzione proposta, si rinvia ad un apposito provvedimento successivo da assumersi da questa Direzione;
- di stabilire che, ai fini dell'efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.12 ottobre 2010, n.22.

Il Vicario del Direttore

Mario Ventrella

ST

Allegato

REGIONE PIEMONTE

**CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE – DIREZIONE AGRICOLTURA E
L'UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO (AL) – LAVORO A DISTANZA, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23/2015.**

PREMESSO CHE:

la Giunta Regionale con deliberazione n. 34-4403 del 19 dicembre 2016 ha
approvato la disciplina del telelavoro nell'Ente Regione;

tale disciplina prevede che, per il lavoro a distanza presso altro Ente, venga stipulata
apposita convenzione con l'Ente ospitante;

in attuazione della l.r.23/2015 che ha previsto il trasferimento dei dipendenti delle
Province e Comunità montane/Unioni montane presso la Direzione Piemonte che

svolgevano funzioni in materia di agricoltura e con riferimento alla DGR n. 1-2692
del 23 dicembre 2015 che ha previsto l'assegnazione alla Direzione Agricoltura di

tale contingente, si è stabilito di attivare una postazione di lavoro a distanza presso
la sede degli uffici di Ponti dell'Unione montana Suol d'Aleramo (AL), per i Sigg.

Vinvenzo cerminara e Marco Ivaldi, dipendenti regionali, assegnati alla Direzione
regionale Agricoltura;

La Direzione Agricoltura, con determinazione n. 862 del 31 luglio 2018 e successiva
determinazione n. XXX del XXXXXXXXXX, ha approvato la bozza della presente

convenzione, ai fini di avviare tale collaborazione, con decorrenza dal 14 gennaio
2019 e avente scadenza il 31 dicembre 2021 e l'Unione montana Suol d'Aleramo ha

assunto, a sua volta, un provvedimento di approvazione della convenzione
(deliberazione n.XXX del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata ai sensi dell'art. 17 della

L.R. 23 del 28 luglio 2008, dal Vicario del Direttore della Direzione Agricoltura, Mario

Ventrella, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di

Torino, corso Stati Uniti 21, di seguito "Regione",

E

L'Unione montana Suol d'Aleramo (C.F.02412210060), rappresentato dal

Presidente, Nicola Papa, e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la

sede legale dell'Unione montana, A Ponti, piazza XX settembre 2, di seguito

denominato "Ente",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2. Oggetto.

L'Ente si dichiara disponibile ad ospitare presso la propria sede, in Ponti (AL), i Sigg.

Vincenzo Cerminara e Marco Ivaldi, dipendenti della Regione, in servizio presso la

Direzione Agricoltura, affinché gli stessi possano svolgere la propria attività

lavorativa "a distanza" per la Regione Piemonte.

Art. 3. Modalità organizzative.

L'Ente mette a disposizione le postazioni polivalenti, nell'ambito di un ambiente

adeguato ai fini dell'attività lavorativa, comprendenti tavolo, sedia, cassetiera, presa

di corrente per l'utilizzo di un computer ed un accesso telematico attivo, oltre ad uno

spazio attrezzato per l'archiviazione dei documenti. Garantisce altresì i necessari

servizi di pulizia e l'accesso ai servizi igienici.

Art. 4 Spese

L'attivazione delle postazioni di telelavoro viene effettuata a titolo gratuito.

Art. 5. Durata

La presente convenzione decorre dal 14 gennaio 2019 con scadenza il 31 dicembre 2021. La stessa potrà essere rinnovata, prima della scadenza, mediante consenso espresso, con specifico provvedimento, dalle parti contraenti. Il recesso di una delle due parti prima della scadenza dovrà essere motivato e comunicato all'altra con raccomandata A.R. almeno novanta giorni.

Art. 6. Importo contrattuale.

La disponibilità dell'Ente ad essere sede di lavoro a distanza per conto della Regione è data a titolo gratuito.

È cura della Regione mettere a disposizione del Sig. Giuseppe Ballestrasse tutti gli strumenti e le attrezzature informatiche e l'assistenza necessarie per lo svolgimento della propria attività lavorativa a distanza.

Il rimborso parziale delle spese sostenute dall'Ente in relazione alla presenza dei dipendenti (es. spese riscaldamento, energia elettrica, servizio di pulizia, eventuale utilizzo della rete informatica, utilizzo di attrezzature in rete, eventuali materiali di consumo), avverrà con un contributo forfetario annuale, stabilito con determinazione della Direzione Agricoltura.

Art. 7. Variazioni.

Ogni variazione sostanziale alle disposizioni della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti contraenti in forma scritta.

Variazioni modeste dei contenuti potranno essere approvate per iscritto dalla Direzione Agricoltura e dall'Ente senza che esse rappresentino una modifica della presente convenzione.

Art. 8. Foro competente.

Per ogni controversia, derivante o connessa con la presente Convenzione, non componibile in via amministrativa, le Parti riconoscono come Foro competente il Tribunale di Torino

Art. 9. Oneri di bollo e registrazione.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ed i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Letto, confermato, siglato in ogni pagina e sottoscritto.

Torino,

Il Vicario del Direttore della Direzione regionale Agricoltura

Mario Ventrella

firma digitale

Il Presidente dell'Unione montana Suol d'Aleramo

Nicola Papa

firma digitale